



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

PROPOSTA DI APPLICAZIONE DI MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE

AL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Il Pubblico Ministero dott. Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli,

OSSERVA quanto segue in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di:

XXXXn. Somalia il 26.5.89, attualmente detenuto in espiazione pena.

1 - I presupposti di applicabilità della misura di prevenzione personale, in generale.

In sintesi, i presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale sono i seguenti:

- a) ***l'appartenenza del soggetto ad una delle fattispecie di pericolosità di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159/2011, nel caso di specie, combinato disposto artt. 4 lett. c), co , 1 lett. c) ed art. 4, co. 1, lett. 1.ter d.lgs. cit.;***

L'accertamento dell'appartenenza ad una delle categorie elencate da tale norma va desunta esclusivamente da "elementi di fatto", vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture¹;

- b) ***la pericolosità sociale*** va intesa *in senso lato*, comprendendo l'accertata predisposizione al delitto, anche nei confronti di persona nei cui confronti non si sia raggiunta la prova di reità. Occorre una valutazione globale della personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e dall'accertamento di un comportamento illecito e antisociale - persistente nel tempo - tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. La valutazione va compiuta sulla base di elementi di fatto, che siano sintomatici e rivelatori di tale pericolosità².

La natura "essenziale" del **giudizio di pericolosità** e le modalità rigorose del suo accertamento sono ben descritti dalla Corte di cassazione: «Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso - nelle sue componenti logiche - in una prima fase di tipo «constatativo» rapportata all'importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta - in passato - dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall' accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come «probabile» il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge. L'esistenza di tale duplice profilo

¹ S.U. 13426/2010, Cagnazzo; S.U. 111/2018, Gattuso; S.C. 39953/2005, 27655/2007, 25919/2008, 47764/2008, 31209/2015, 2385/2018. In tal senso anche Corte cost. 24/2019.

² Corte cost. 291/2013 e24/2019. S.C. 12511/2001, 40731/2006.

consente - anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell'individuo - di adottare le limitazioni alla sfera di libertà del soggetto raggiunto da tale prognosi»; «Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (attualmente il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 e art. 4).»³.

Per la giurisprudenza ormai costante⁴ la condizione di « pericolosità » non è di natura meramente soggettivistica e svincolata da ogni parametro o circostanza di fatto ma richiede:

- in primo luogo, la collocazione della persona — esclusivamente sulla base di fatti certi — in una delle fattispecie di pericolosità (definibili anche categorie criminologiche) tipizzate dal legislatore, per la pericolosità generica, qualificata e di ogni altra natura elencate nell'art. 4, co. 1, d.lgs. 159/2011;
- conclusa positivamente tale operazione, sempre sulla base di fatti certi (che possono essere i medesimi esaminati per l'inquadramento nella fattispecie di pericolosità), è possibile formulare il giudizio di pericolosità.

Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso, dunque, nelle sue componenti logiche, in due fasi⁵:

- una prima fase di tipo **constattativo** rapportata all'importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta — in passato — dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato);
- una seconda fase di tipo essenzialmente **prognostico**, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come *probabile* il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle fattispecie di riferimento previste dalla legge (art. 4, co. 1, d.lgs. cit.).

L'esistenza di tale duplice profilo consente — anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell'individuo — di adottare le limitazioni alla sfera di libertà della persona raggiunta da tale prognosi: nel giudizio di prevenzione non è sufficiente l'ordinaria « prognosi di probabile e concreta reiterabilità » di qualsivoglia condotta illecita — così come previsto in via generale dall'art. 203 c.p., norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato — ma richiede il precedente inquadramento della persona in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché la prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minorenni o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4 d.lgs. 159/2011). Dunque, le indicazioni del legislatore sono tipizzanti e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che, pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva, risultino estranee al « perimetro descrittivo » di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. cit. Lo sviluppo argomentativo ora esposto ha trovato espresso riconoscimento da parte della Corte costituzionale (sent. 24/2019).

- c) ***L'attualità della pericolosità sociale*** non deve essere potenziale ma concreta e specifica. Va desunta da comportamenti in atto nel momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata⁶.

È possibile, oggi, *applicare disgiuntamente la misura patrimoniale, ai sensi del citato art. 18 d.lgs. n. 159/11, anche se manca l'attualità della pericolosità*, fermo restando che in questo caso occorre accertare incidentalmente che la pericolosità a una certa data esisteva⁷.

³ Cass. Pen., Sez. I, 11 febbraio 2014 (dep. 5 giugno 2014), n. 23641, Mondini.

⁴ Corte cost. sent. 24/2019. S.C. 23641/2014, 31209/2015, 26235/2015, 43720/2015, 16038/2016, 349/2018, 34966/2018.

⁵ S.C. sent. da ult. citate.

⁶ Giurisprudenza pacifica, tra le tante, S.C. 682/1986, 3866/1991, 44151/2003, 34150/2006, 17932/2010.

⁷ Giurisprudenza pacifica, tra le tante, S.C. 5361/2011, 1282/2013, 10153/2013.

2. Le misure di prevenzione a tutela delle donne: la fattispecie di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011; le nuove categorie di pericolosità dell'indiziato del delitto di cui all'art. 612-bis c.p. e del delitto di cui all'art. 572 c.p.

2.1. Le misure di prevenzione a tutela delle donne.

Sono oggi plurime le misure di prevenzione nell'ambito dei fenomeni di violenza ai danni delle donne, anche con specifico riferimento agli atti persecutori o stalking (che vede come vittime in gran parte le donne) e alla violenza domestica (di cui sono vittime le donne), oltre che per il delitto di maltrattamenti.

Dal 2009 il legislatore è intervenuto in più occasioni con diversi istituti che si sovrappongono tra loro:

- il d.l. 11/2009, conv. dalla l. 38/2009, prevede l'applicabilità da parte del questore della misura di prevenzione dell'ammonimento su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* c.p. (stalking);
- Il d.l. 93/2013, conv. dalla l. 119/2013, introduce una nuova forma di ammonimento per prevenire la violenza ai danni delle donne;
- la l. 161/2017 ha inserito all'art. 4, lett. i-ter), gli indiziati del delitto di cui all'art. 612-bis c.p.;
- la l. 69/2019 ha inserito all'art. 4, lett. i-ter), gli indiziati del delitto di cui all'art. 572 bis c.p.

Peraltro, la giurisprudenza di merito ha applicato, da tempo, misure di prevenzione per delitti che manifestano forme di **violenza ai danni delle donne** collocando le persone nella fattispecie di pericolosità di cui **all'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011** (Trib. Roma 3 aprile 2017, Trib. Palermo 29 maggio 2017, Trib. Milano 29 giugno 2017), anche mediante l'applicazione provvisoria e urgente con provvedimento presidenziale *ex art. 9, co. 2, d.lgs. 159*. Tali misure sono applicate, come detto, con riferimento alla categoria di cui all'art. 1, co. 1, lett. c), d.lgs. cit. relativa a persone dedite alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, anche richiamando l'obbligo da parte dello Stato di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a prevenire la commissione di reati anche ai danni delle donne (Corte Edu, 2.3.2017, Talpis c. Italia).

La sentenza De Tommaso c. Italia della Grande Camera del 23 febbraio 2019, relativa alla mancanza di prevedibilità, non si può riferire alla fattispecie di pericolosità in esame in considerazione dell'espresso riferimento normativo alla dedizione alla commissione di reati specificamente individuabili sulla base dei riferimenti indicati dalla stessa norma.

Per quanto rileva in questa sede, la l.161/2017 ha ampliato l'ambito dei destinatari delle misure di prevenzione utilizzando la tecnica normativa delle categorie di pericolosità qualificata che fa leva sull'*indizio* di commissione di uno specifico delitto, quello di cui all'art. 612-*bis* c.p.

La norma in esame trova origine nell'accresciuta sensibilità per la commissione del delitto di *stalking* e dalla necessità di individuare nuove forme di contenimento del soggetto pericoloso specificamente per soggetti determinati oggetto della condotta delittuosa. L'esigenza di tutelare adeguatamente le donne emerge anche dalla l. l. **69/2019** che, col dichiarato intento di incrementare gli strumenti di tutela delle donne vittime di reati di violenza di genere e domestica, ha inserito anche gli indiziati del delitto di maltrattamenti, prevedendo specifiche prescrizioni all'art. 8.

Anche per la fattispecie di pericolosità in esame non assume rilievo la sentenza della Grande Camera atteso che si fa riferimento a uno specifico delitto, con conseguente prevedibilità dell'interessato.

2.2. La fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1, co. 1 lett. c) d.lgs. 159/2011.

Il d.lgs. 159/2011 prevede la fattispecie di pericolosità generica relativa alle persone dedite alla «commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità morale o fisica dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica» (artt. 4, co. 1 lett. c) e 1, co. 1 lett. c), d.lgs. 159/2011.

Si fa riferimento a **specifici reati** (e non a delitti) che offendono o mettono in pericolo:

a) **P'integrità morale o fisica dei minorenni.** I reati sono facilmente identificabili (ad esempio, artt. 414-*bis*, 530, 573, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*undecies* c.p., ecc.). Tra questi vi rientrano anche i reati aggravati dall'art. 61 n. 11-*quinqies* c.p. o di c.d. violenza assistita consistente nel delitto di

maltrattamenti in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minorenni, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (S.C. 18833/2018);

b) **la sanità.** Si tratta di reati che tutelano la salute pubblica, ad esempio in tema di stupefacenti (S.C. 15492/2018). Il concetto di « sanità pubblica » viene riportato alle disposizioni Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R. d. 1265/1934), anche se la giurisprudenza ha spesso fatto riferimento all'igiene pubblica. Pur se i due concetti sono talvolta distinti (art. 328 c.p.) si ritiene che il primo sia di più ampio contenuto, configurandosi tra i due concetti un rapporto di genere a specie (S.C. 21350/2017);

c) **la sicurezza o la tranquillità pubblica.** Si tratta di reati la cui offensività è proiettata verso beni giuridici non meramente individuali (quali, ad esempio, i reati contro il patrimonio), ma connessi alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale, quali, l'ordine e la sicurezza della collettività.

Il riferimento alla « tranquillità pubblica » è contenuto nella Sezione Prima del Capo Primo del Titolo I del Libro Terzo del codice penale, laddove vengono raggruppate le « contravvenzioni concernenti l'ordine e la tranquillità pubblica », inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile; Il contenuto protettivo della tranquillità pubblica emerge dalle contravvenzioni riportate nella medesima Sezione Prima.

La nozione di « sicurezza pubblica » è identificata con la « sicurezza dei cittadini » a norma dell'art. 1 T.U.L.P.S., potendosi escludere unicamente le questioni aventi per oggetto i dissidi tra privati e quelle attinenti alla polizia edilizia (S.C. 21350/2017).

La sicurezza pubblica è definita dall'art. 159, co. 2, d.lgs. 112/1998: le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica « ... concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni ».

Vi rientrano certamente i delitti che pongono in pericolo l'integrità fisica delle persone.

Occorre, poi, che la persona sia **dedita** alla commissione di questi reati, ovvero li realizzi con assiduità e con costanza, in un significativo intervallo temporale e con cadenze tali dall'assumere, complessivamente valutati, valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell'attività criminosa (S.C. 15492/2018).

La sentenza de Tommaso c. Italia la Grande Camera richiama più volte l'intero art. 1 della l. 1423/1956 (riferendosi il caso concreto all'applicazione di una misura personale applicata prima del d.lgs. 159/2011). Il caso esaminato (e la motivazione) si riferisce, però, a un'applicazione di misura di prevenzione personale ai sensi dell'art. 1, nn. 1) e 2) l. 1423/1956, e non al disposto del n. 3) di tale articolo (menzionato solo nella descrizione della legislazione al § 34). Il ragionamento della Corte europea relativo alla mancanza di prevedibilità, pur se contiene affermazioni di carattere generale, non appare sovrapponibile alla fattispecie di pericolosità in esame in considerazione dell'espresso riferimento normativo alla dedizione alla commissione di reati specificamente individuabili sulla base dei riferimenti indicati dalla stessa norma. Il richiamo a fattispecie penali sembra consentire una sufficiente prevedibilità anche sulla base delle indicazioni del Giudice europeo. Il riferimento a reati, seppur indicati per tipologie, rende univoco, comprensibile e prevedibile il comportamento indicato dal legislatore.

3. La posizione del proposto.

Il presente procedimento è stato iscritto dal PM all'esito della lettura degli atti del proc. n. XXX/2019 SIEP relativi XXXX) n. in Somalia il 26.5.89, attualmente detenuto in espiazione pena per i delitti di cui a), agli artt. 81, 609-bis e b) 609-ter c.p.; 582 e 585 c.p.. Fatti commessi in Marcellina il 21.1.2017.

In applicazione delle disposizioni impartite da questo Procuratore, dirette a verificare i presupposti dell'applicabilità di misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011 in presenza di persone che sono prossime alla scarcerazione (all'esito dell'espiazione della pena) per i reati oggi elencati nella l. 69/2019, è emerso che il citato condannato **sarà scarcerato il 6 gennaio 2020, salve ulteriori riduzioni per liberazione anticipata (presumibilmente giorni 45, vale a dire il 21 novembre 2019).**

L'esame degli atti ha consentito di accertare la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione **potendo inquadrarsi il proposto nella fattispecie di cui all'art. 1, lett. c) d.lgs. 159/2011.**

Risulta dalla relazione della polizia penitenziaria e dagli atti allegati che XXXX in data 18-01-2017 (dopo l'ingresso clandestino in Italia avvenuto nel 2015 secondo quanto da lui dichiarato) formulava richiesta di permesso di soggiorno, venendo provvisoriamente ospitato presso il Centro richiedenti asilo politico di Marcellina.

Pochi giorni dopo, **in data 21-01-2017** veniva tratto in arresto dai Carabinieri di **Marcellina per una aggressione a sfondo sessuale ai danni di XXXX e del figlio minore della stessa, XXX di soli due anni.**

L'aggressione avveniva in pieno giorno, nelle immediate vicinanze dell'abitazione delle vittime; il detenuto usava inizialmente violenza nei confronti del minore, che giocava in strada, palmandogli i genitali e baciandolo sul collo e sulle labbra. Successivamente, all'accorrere della madre del piccolo, la stessa veniva fatta oggetto della medesima condotta delittuosa, in seguito alla quale doveva ricorrere a cure mediche presso il pronto soccorso, che la giudicava guaribile in giorni 20 con diagnosi di: *“reazione ansioso depressiva post traumatica”*.

XXX veniva dapprima inseguito e bloccato dal coniuge della XXX che si trovava in casa al momento dei fatti e successivamente tratto in arresto dai Carabinieri di Marcellina.

Come si evince dal verbale di arresto redatto dai militari di Marcellina, già durante la permanenza presso il centro di accoglienza di Marcellina, XXXX era stato oggetto di una lettera di ammonimento per motivi legati al suo comportamento: *“..non consono ed aggressivo all'interno della struttura e per molestie nei confronti delle persone che abitano nelle vicinanze della struttura di accoglienza.”*

In sede di udienza di convalida dell'arresto, avvenuta in data 24-01-2017, veniva applicata nei confronti di XXXX la misura cautelare della custodia in carcere.

Per i fatti descritti, il Tribunale di Tivoli condannava AXXXX alla pena di Anni 3 Mesi 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 582, 585 c.p., condanna confermata dalla 3^a sezione penale della Corte di Appello di Roma e divenuta irrevocabile il 14-06-2019.

In data 19-07-2019, la Procura di Tivoli emetteva Ordine di Esecuzione nei confronti del condannato, già detenuto in custodia cautelare, con fine pena inizialmente fissato al 20-05-2020 e successivamente anticipato al 06-01-2020 in seguito all'Ordinanza di liberazione anticipata n. 5307/2019 emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Roma, che concedeva al detenuto 135 giorni di liberazione anticipata in relazione alla pena espiata.

La relazione comportamentale trasmessa dalla Casa Circondariale di Velletri, ha riferito che il detenuto XXXX, in virtù del reato commesso, è attualmente allocato presso il reparto “protetto” del penitenziario, in quanto facente parte della categoria di detenuti c.d. *sex offender*.

Durante la detenzione il proposto si è reso protagonista:

- durante la detenzione presso la Casa Circondariale di Rieti, in due diverse occasioni, risalenti ad episodi occorsi nelle date 06-12-2017 e 26-08-2018:
 - o XXXX è stato sanzionato con giorni 1 di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per un litigio avuto con un altro detenuto **il 6 dicembre 2017**, XXXX; nel corso del litigio XXX sarebbe stato schiaffeggiato dal XXX ed avrebbe reagito aggredendo lo stesso con uno sgabello, venendo successivamente fermato da altro detenuto presente al litigio. Risulta dal referto agli atti che il XXXX riportava lieve trauma contusivo con lievi escoriazioni a dita. **Dunque, il proposto si è reso responsabile del delitto di percosse, pur se non risulta proposta querela;**
 - o nel secondo episodio, risalente al **26-08-2018**, la sanzione a carico del detenuto è stata di giorni quattro di Esclusione dalle Attività in comune per avere aggredito in seguito ad un litigio, sempre con uno sgabello, il detenuto XXX, procurando allo stesso contusioni all'avanbraccio sinistro. Risulta dal referto agli atti che XXX riportava una prognosi di giorni 7. **Dunque, il proposto si è reso responsabile del delitto di lesioni volontarie, pur se non risulta proposta querela.**

- in data **11 ottobre 2018**, durante il periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Teramo, di un episodio di aggressione ai danni del proprio compagno di cella,XXX. Risulta dal referto agli atti che il XXX riportava una prognosi di giorni 5. **Dunque, il proposto si è reso responsabile del delitto di lesioni volontarie, pur se non risulta proposta querela.**

In conclusione, il proposto è dedito alla commissione di reati contro i minorenni e contro l'ordine pubblico che pongono in pericolo l'incolumità fisica delle persone (almeno quattro condotte costituenti reato dal 2017 al 2018, di cui tre commesse durante la detenzione).

Pericolosità ed attualità della pericolosità.

La mera lettura dei fatti accertati con sentenza irrevocabile dimostra la pericolosità del proposto che è aduso a commettere reati con condotte violente, reiterando comportamenti violenti e minacciosi.

La gravità delle condotte di violenza, anche ai danni di minori in tenera età e in pieno giorno e la condotta carceraria evidenziano una specifica pericolosità.

Va sottolineato che in presenza di delitti di violenza ai danni delle donne e dei minori la pericolosità manifestata trova origine in una spiccata e radicata pericolosità.

A fronte di una condotta di particolare gravità con due delitti di violenza sessuale commessi contestualmente, espressione di radicata e spiccata pericolosità, tanto che veniva adottata una misura cautelare detentiva, non emerge alcun elemento da cui desumere il venir meno dell'attualità di tale pericolosità, accertata univocamente all'atto della misura detentiva, non potendo assumere la detenzione in corso.

Non solo non vi è alcun elemento da cui desumere l'effetto rieducativo della pena, da verificare con particolare attenzione per i delitti di violenza di genere per la loro naturale recidiva, ma dalla **condotta carceraria** emergono evidenti indici di pericolosità specifica in precedenza segnalati, con ben tre manifestazioni violente, in cui sono stati commessi reati di lesioni e percosse, pur se non si è proceduto per mancanza di querela.

Va aggiunto che, come si evince dal verbale di arresto redatto dai militari di Marcellina, già durante la permanenza presso il centro di accoglienza di Marcellina, XXX era stato oggetto di una lettera di ammonimento per motivi legati al suo comportamento: “..non consono ed aggressivo all'interno della struttura e per molestie nei confronti delle persone che abitano nelle vicinanze della struttura di accoglienza.”

Dunque, la specifica pericolosità in atto rende sostanzialmente certo che scarcerato, in assenza di una misura di prevenzione, il proposto porrà in essere altri delitti contro i minorenni e contro l'ordine pubblico ponendo a rischio l'incolumità delle persone e dei minorenni.

Va sottolineato che provenendo il proposto da un paese in guerra non può essere segnalato al questore per l'espulsione.

4. La richiesta formulata, anche di provvedimento urgente. Il concreto rispetto dell'obbligo dello Stato di tutelare di minorenni e le donne.

Si chiede che il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, voglia applicare a **XXXX**, attualmente detenuto in espiazione pena, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 3, perché persona pericolosa ai sensi degli artt. 4, lett. c) e 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2111.

Nessuna cauzione va imposta per la mancanza di risorse economiche del proposto.

Si chiede l'emissione del provvedimento ex art. 9, co. 2, d.lgs. 159/2011 attesa l'imminente liberazione del proposto (presumibilmente, se concessi altri 45 giorni di liberazione anticipata, dal 21 novembre 2019).

Va sottolineato che all'atto della scarcerazione, se non raggiunto prima da una misura, seppur emessa ai sensi dell'art. 9, co. 2, d.lgs. 159/2011, il proposto potrebbe divenire irreperibile, con la conseguente libertà di movimento che potrebbe consentirgli di commettere gravi delitti ai danni delle donne, dei minorenni e delle persone in genere, alla luce della pericolosità manifestata non contenuta né ridimensionata dalla detenzione.

L'applicazione provvisoria della misura, con i conseguenti vincoli già all'atto della scarcerazione, imporrà anche all'Autorità amministrativa di intervenire in presenza di una

persona richiedente asilo (o in quanto proveniente da zona in guerra, quale la Somalia), individuando immediatamente il CARA ove dovrà permanere.

In altre parole con la seguente richiesta, e ci si augura l'intervento del Tribunale, potrà essere assicurata la tutela effettiva dei minorenni e delle donne (imposta dalle convenzioni internazionali) oltre che della sicurezza pubblica. Il nostro ordinamento prevede utili strumenti che evitino effetti dannosi o letali per le vittime sempre che vengano applicati:

- il Pm ha avanzato la proposta di applicazione di misura di prevenzione anche in considerazione dell'omessa applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata da parte del Giudice, pur se consentita;
- il Tribunale misure di prevenzione è stato investito della proposta;
- se emessa la misura, l'Autorità amministrativa, che non può procedere all'espulsione amministrativa stante lo status di richiedente asilo del proposto, potrà all'atto della scarcerazione condurre il prevenuto presso il CARA individuato in precedenza ove sarà eseguito l'obbligo di soggiorno e la misura di prevenzione, assicurando il dovuto controllo.

P. Q. M

chiede che il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, voglia applicare a **XXXX**, attualmente detenuto in espiazione pena, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, **con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (ovvero nel Cara individuato tempestivamente dall'Autorità amministrativa)** per la durata di anni 3, perché persona pericolosa ai sensi degli artt. 4, lett. c) e 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2111. Nessuna cauzione va imposta per la mancanza di risorse economiche del proposto.

Si chiede l'emissione del provvedimento ex art. 9, co. 2, d.lgs. 159/2011 attesa l'imminente liberazione del proposto.

Tivoli 11 novembre 2019.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto

F.to